



---

Protocollo n° **11978** .....

del **21.07.2021** .....

**Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 1123/2021, Bonanno Katia c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza emesso il 23.04.2021.**

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 23.04.2021 per il giudizio R.G. n. 1123/2021, Bonanno Katia c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dalla sig.ra Bonanno Katia;
- procura alle liti autenticata dal difensore di controparte;
- relata di notifica;
- decreto di fissazione udienza.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.  
*Arch. Giuseppe Lombardo*

**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

nell'interesse di **Katia Bonanno** (C.F. BNNKTA87H52F158J), nata a Messina l'12 giugno 1987 ed ivi residente in Via Seminario Estivo, Is. 10B, n. 26, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'Avv. Daniela Garufi (CF: GRF DNL72 S49 F158I; PEC avvdanielagarufi@puntopec.it), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Messina, via Alessio Valore, 21 (Tel-fax 090711643)

**contro**

- **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.A. (C.F. 03459080838)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea;

**e nei confronti**

di tutti i candidati inseriti in graduatoria finale per **la selezione di n. 100 lavoratori di livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di durata annuale per operatore ecologico** precedenti e successivi alla posizione n. 57, nella quale Bonanno Katia era stata inserita, prima dell'ingiusta esclusione, nonché degli altri candidati inseriti nell'elenco di preselezione pubblicato il 4 novembre 2019

**PREMESSO IN FATTO**

**A)** Su richiesta di avviamento a selezione n. 9237 del 13 agosto 2019, da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A., il Dipartimento Regionale



## **Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative – **Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicava avviso per l'assunzione a tempo determinato (durata annuale) di **n. 100 operatori ecologici** (prot. n. 27511 del 19 agosto 2019, **all. doc. n. 1**, successivamente integrato da avviso prot. n. 28845 del 30 agosto 2019, **all. doc. n. 2** e da avviso prot. n. 29177 del 2 settembre 2019, **all. doc. n. 3**).

Trattandosi di posizione lavorativa, per la quale è richiesto il solo assolvimento dell'obbligo scolastico – senza sostenere apposito concorso per esami – da dichiarare in apposito modulo (unitamente all'immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego), veniva avviata la procedura cd. del **reclutamento tra i presenti** ex art. 16 l. n. 56/87.

Com'è noto, la suddetta procedura contempla la **formazione di graduatoria di precedenza**, in base ai criteri fissati dal D.A. n. 46 del 25 marzo 2004 (**carico familiare e reddito**), formulata, nel caso di specie, secondo ordine decrescente dal punteggio base di 1000 punti, in considerazione dei due criteri appena indicati.

In data 18 settembre 2019, Bonanno Katia presentava la propria domanda di preselezione, munita dei richiesti allegati (**all. doc. n. 4**).

**B)** Con nota prot. n. 49043 del 4 novembre 2019 (**all. doc. n. 5**), il Dipartimento assessoriale competente, Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina pubblicava l'elenco, in numero pari al doppio delle unità richieste, di preselezione per l'assunzione annuale *de qua*, <esperite le verifiche sulle dichiarazioni presentate>, nel quale la ricorrente figurava alla posizione provvisoria n. 183 (820 punti).



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

Con nota dell'8 novembre 2019 (**all. doc. n. 6**), nel fissato termine di quindici giorni per eventuali osservazioni degli interessati, la ricorrente rilevava l'erroneo mancato inserimento del proprio convivente (in aggiunta alle tre figlie minorenni).

Con nota prot. 59407 del 3 dicembre 2019 (**all. doc. n. 7**), il Dipartimento regionale competente trasmetteva all'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. l'<*elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione dei candidati all'assunzione a tempo determinato*> *de qua*, nel quale **Bonanno Katia** figurava alla **posizione n. 57, avendo conseguito 760 punti**, previo accoglimento delle proprie osservazioni.

Conseguentemente, come richiestole, in data 27 gennaio 2020, la Bonanno compilava con i propri dati personali e sottoscriveva un modulo di dichiarazione sostitutiva in ciclostile, reperibile presso Messina Servizi Bene Comune S.p.A. (prot. n. 933/2020, **all. doc. n. 8**) avente ad oggetto, tra i vari requisiti, anche quello dell'“*Assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso*””; e lo presentava in tale prescritta forma.

Con nota prot. n. 5195/2020 del 6 maggio 2020 (**all. doc. n. 9**), mai notificata all'odierno reclamante ed acquisita solo a seguito di istanza di accesso dello scrivente procuratore del 10 giugno 2020 (avanzata dopo aver avuto notizia informale dell'esclusione, **all. doc. n. 10**), Messina Servizi Bene Comune S.p.A. disponeva l'esclusione di Bonanno Katia dalla suddetta graduatoria per presunta mancanza del possesso del requisito, appunto <*di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso*>.



## **Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

In allegato a detto provvedimento di esclusione, con nota prot. n. 6831 del 9 giugno 2020 (**all. doc. n. 11**), Messina Servizi Bene Comune S.p.A. trasmetteva Certificato Casellario Giudiziale, per uso amministrativo, estrapolato ex art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313/2002, nel quale risultava la seguente unica dicitura (**all. doc. n. 12**): <1) 27/11/2015 Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Messina esecutivo il 22/02/2016 – 1° reato) violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa art. 335 c.p.(commesso in epoca anteriore e prossima a 3/3/2015. Dispositivo: Multa 250,00 Euro)>.

Solo successivamente, Bonanno Katia è pure venuta a conoscenza che l'esclusione era stata disposta anche in considerazione della **sussistenza di un carico pendente**, come da certificato del 20 gennaio 2020 (**all. doc. n. 13 prot. N 653/20**), estrapolato in sede di accertamento d'ufficio da Messina Servizi Bene Comune S.p.A., **relativo ad un appello avverso una sentenza del Tribunale penale di Messina del 23 aprile 2013, depositata il 30 aprile 2013 di condanna a mesi 3 arresto € 15.000,00 ammenda oltre spese e demolizione dell'opera abusiva.**

E' evidente che detta esclusione dalla graduatoria è gravemente lesiva della sfera giuridica della ricorrente per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

1) **Illegittima esclusione per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge sulle norme regolatrici dei rapporti tra diritto al lavoro e precedenti penali. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, commi 2 e 3, D.P.R. n. 313/2002. Violazione falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82.**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

1.a) Bonanno Katia ha subito l'ingiusto pregiudizio del proprio diritto all'assunzione, acquisito tramite l'inserimento in posizione utile in graduatoria (n. 57) per un'impropria ed illegittima interpretazione da parte della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del requisito sull'<assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso>.

**E' evidente, infatti, come tale requisito non possa mai essere interpretato nel senso che qualunque tipo di condanna penale impedisca l'esercizio di qualsiasi forma di prestazione lavorativa nei confronti di una Pubblica Amministrazione o soggetto ad essa equiparato, come è, invece accaduto nel caso di specie, a danno della ricorrente, per una veniale fattispecie colposa, sanzionata con una multa di €. 250,00 che nessuna conferenza ostativa può mai possedere nei confronti della prestazione lavorativa di "operatore ecologico".**

Bonanno Katia, peraltro, non è incorsa in alcuna falsità, **posto che - oltre a non esserle noto il decreto penale di condanna, prima dell'istanza di accesso del proprio difensore - la legge non prevede l'inserimento di tale fattispecie nella versione del certificato del casellario giudiziale rilasciata al titolare.**

**Infatti, a seguito di accesso dell'interessato, dal Certificato del Casellario giudiziale, rilasciato a Bonanno Katia (nr. 6992/2020/R) risulta:<NULLA> (all. doc. n. 14) e dei Carichi pendenti (nr 6744/20) risulta :<NON RISULTANO CARICHI PENDENTI > ne deriva che il contenuto della dichiarazione sostitutiva della Bonanno non poteva che essere quello reso e prodotto al datore di lavoro, per cui alcun dolo o**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

comunque alcun intento di raggiro ed elusione possono rinvenirsi nella condotta della ricorrente.

Certamente, la Bonanno non era tenuta a dichiarare più di quanto emergesse dal Certificato del Casellario Giudiziale dalla medesima estrapolabile, come invece si pretenderebbe *ex adverso*; pertanto la ricorrente non aveva alcun obbligo dichiarativo con riferimento alla sussistenza del detto precedente penale, in virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313/2002 (cfr. sul punto, l'orientamento di Codesto Ill.mo Tribunale, ord. 29 gennaio 2021 – RG. 3705/2020).

Se Messina Servizi Bene Comune S.p.A. avesse fatto la richiesta di certificato selettivo (invece che quella di certificato generale), come impostole dall'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 313/2002, riformato dal d.lgs. n. 122/2018 (e non ai sensi del comma 3, come invece ha erroneamente fatto), avrebbe ottenuto lo stesso esito contenuto nel certificato rilasciato alla parte interessata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 28, D.P.R. n. 313/2002, il certificato selettivo, infatti, *«contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore»*.

Va precisato, infatti, che prima della riforma del 2018 sul contenuto del certificato del casellario giudiziale, dal combinato disposto degli artt. 175 c.p. e dell'art. 688 c.p.p. si evinceva che, allorchè le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato, quale quello in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avv.danielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

Secondo Cass. Pen. n. 37566/2019: *<Tale normativa è notevolmente mutata con l'introduzione del D.P.R. n. 313 del 2002, che con l'art. 52 ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 c.p.p. ... La differenza rispetto all'abrogato art. 688 c.p.p. sta nel fatto che è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e "ogni organo avente giurisdizione penale" che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona">*.

\*\*\*\*\*

**1.b)** Ancora, a tutto voler concedere, anche ipotizzando che dal certificato selettivo potesse emergere comunque l'iscrizione del decreto penale di condanna *de quo*, è evidente che **si tratta di una prima condanna ad una pena pecuniaria non superiore a 516 euro**, per la quale ipotesi la legge prevede la **non menzione** nel certificato del casellario giudiziale (**art. 175 c.p.**).

La mancata opposizione al decreto penale per causa non imputabile alla ricorrente ha impedito l'emissione dell'ordine giudiziale in tale senso.

**Ma ciò non significa che il datore di lavoro sia legittimato ad escludere automaticamente da una graduatoria definitiva un lavoratore destinato alle mansioni di operatore ecologico per una veniale fattispecie colposa.**

**L'amministrazione pubblica o il soggetto ad essa equiparato è tenuta infatti ad una valutazione espressa sulle ragioni per le quali ha**





**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

ritenuto che la fattispecie per la quale la Bonanno è stata attinta da decreto penale di condanna per €. 250,00 incida in maniera addirittura ostativa sulla moralità e professionalità del lavoratore, così da impedirgli di svolgere la prestazione di operatore ecologico.

E' evidente che, nel caso di specie, invece di procedere ad un'automatica esclusione lesiva del diritto al lavoro, andava operato un **bilanciamento** con la basilare istanza di tutela della ricorrente, nella sua individualità e funzionalità lavorativa, con particolare riferimento all'interpretazione dei requisiti di moralità richiesti per l'assunzione, soprattutto se a tempo determinato e per prestazioni materiali, per le quali è richiesto solo l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Le uniche ipotesi di esclusione automatica sono quelle contemplate dall'**art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82**: *“Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato **condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione**”*.

Non è questo il caso concernente Bonanno Katia e se la suddetta limitazione delle ipotesi di esclusione automatica vale per i concorsi pubblici nei quali si devono svolgere esami, a maggior ragione, il principio deve valere per le procedure quali quelle di odierna attenzione.

**La ricorrente non si capacita di quale incidenza possa avere una fattispecie colposa così veniale sulla valutazione della moralità e della professionalità collegata al servizio di operatore ecologico che la Bonanno**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

**ha il pieno diritto di svolgere essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva.**

\*\*\*\*\*

**2) Illegittima esclusione per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge sulle norme regolatrici dei rapporti tra diritto al lavoro e carichi pendenti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Statuto dei lavoratori ed art. 27 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato.**

**2.a)** Sempre con riferimento alla clausola del bando che imponeva il possesso del requisito dell'<assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso>, Bonanno Katia, in momento successivo alla propria esclusione e per ragioni imputabili ad inerzia comunicativa di controparte, è venuta a conoscenza di essere stata **esclusa anche in ragione di carico pendente** (all'esito di accertamento d'ufficio, mediante acquisizione dello specifico certificato in data 20 gennaio 2020; **all. doc. n. 13**).

La registrazione del suddetto carico pendente avrebbe riguardato un appello avverso una sentenza del Tribunale penale di Messina del 23 aprile 2013, depositata il 30 aprile 2013, di condanna a mesi 3 arresto € 15.000,00 ammenda oltre spese e demolizione dell'opera abusiva, PENA SOSPESA

**Sul punto, va rilevato che la clausola del bando che dispone l'esclusione in caso di accertamento da parte del datore di lavoro della sussistenza di carico pendente (con precipuo riferimento ai precedenti penali in corso) in capo all'avente diritto al lavoro ed alla relativa assunzione è illegittima**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

**in quanto tanto indiscriminatamente estensiva, da far sì che che la rilevazione di qualsivoglia tipo di carico pendente sia preclusiva dell'accesso al posto di lavoro.**

Essa è, infatti, manifestamente illegittima, in quanto si pone in aperta violazione dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori che, come noto, vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, ai fini dell'assunzione, **su fatti non pertinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.**

Nel caso di specie, è davvero incomprensibile come controparte abbia potuto escludere da una procedura volta all'assegnazione a tempo determinato di mansioni di operatore ecologico, **la Bonanno per il solo fatto di essere stata imputata per un reato edilizio (per il quale è intervenuta la prescrizione in appello CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL REATO prima della pubblicazione della procedura e prima della presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente, v. subito infra).**

Inoltre, la suddetta clausola viola la *ratio* della funzione attestativa del certificato penale, la cui acquisizione, evidentemente, non può costituire superamento del **principio costituzionale della presunzione di innocenza.**

Sul punto, valga l'insegnamento della **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**, ampiamente recepito ed applicato da Codesto On. Tribunale del Lavoro: *“La richiesta del certificato penale integra un limite rispetto alla previsione di cui all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori ('è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi (...) su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore') che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del*



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

*lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all'esistenza di condanne penali passate in giudicato. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall'art. 27 del T.U. sul casellario giudiziale di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d'innocenza” (Cass. civ., Sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19012).*

Pertanto, l'interpretazione della clausola relativa all'obbligo di rendere dichiarazione rispetto al carico pendente è illegittima ed, ove occorra, essa va disapplicata e/o annullata, non potendosi prendere in considerazione gli effetti ai fini del decidere tra le parti in causa.

**2.b)** A ciò aggiungasi, in via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, che ove mai per assurdo la suddetta clausola del bando fosse applicabile ed efficace ai fini della decisione dell'odierna controversia, Codesto On. Tribunale non potrebbe comunque che ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione, **in quanto è perfino erronea la conclusione della sussistenza del carico pendente a carico della ricorrente all'atto dello svolgimento della procedura selettiva *de qua*, per quanto di seguito si rileva.**

A carico di Bonanno Katia, infatti, né al momento della pubblicazione della procedura (19 agosto 2019), né al momento della presentazione della domanda di partecipazione (18 settembre 2019), né successivamente era registrabile il suddetto carico pendente o altro “procedimento penale in corso”.



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

Infatti, vero è che **con sentenza Tribunale penale di Messina n. 761/13 (Rg. n. 1847/2011) depositata in data 30 aprile 2013, (all. doc. n. 15)**, Bonanno Katia veniva condannata per due fattispecie di reato **in materia edilizia** (art. 44, lett. b), D.P.R. 380/2001 e artt. 81 cpv 93-94-95 D.P.R. 380/2001).

**Ma stranamente, Messina Servizi Bene Comune S.p.A. non ha considerato che con sentenza n. 1823/2017, depositata in data 30 maggio 2017 (all. doc. n. 16)**, in riforma della prefata sentenza di primo grado, **la Corte penale di Appello di Messina dichiarava di non doversi procedere ESSENDO I REATI ESTINTI** , nei confronti di **Bonanno Katia**, per intervenuta prescrizione in relazione alle suddette fattispecie di reato in materia edilizia.

**Stranamente di tali sentenze della Corte d'Appello penale di Messina che dimostrano documentalmente l'insussistenza perfino di qualsivoglia carico pendente a carico di Bonanno Katia, al momento della pubblicazione della procedura, non v'è traccia in allegato alla disposta esclusione illegittima.**

**Per le suddette ipotesi, comunque, in via di estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, ci si riporta integralmente a tutte le deduzioni svolte con riferimento al precedente del decreto penale di condanna.**

Null'altro risulta sulla posizione di Bonanno Katia per cui all'epoca della pubblicazione del bando e della presentazione della domanda null'altro aveva da dichiarare, anche in questo caso, non risultando alcun precedente penale, nel certificato dei carichi pendenti dalla medesima estrapolato (All.14 Bis) .

**2.c)** Nè controparte, una volta supposta erroneamente la sussistenza di carico pendente in materia edilizia ha mai esternato le ragioni (inesistenti) per



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore, 21

Tel- Fax 090711643

Pec: avv.danielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

le quali la misura decadenziale sarebbe stata proporzionata rispetto al precedente medesimo, per quel determinato tipo di procedura e per l'oggetto della prestazione richiesta.

E ciò anche in considerazione del fatto che le uniche ipotesi di esclusione automatica sono quelle contemplate dall'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82: "Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione".

Invece ha proceduto all'esclusione diretta e formale, ingiustamente pregiudicando il diritto al lavoro, peraltro già acquisito dalla Bonanno.

\*\*\*\*\*

Nessuna falsità dichiarativa può essere dunque ascritta alla ricorrente, e men che meno può essere utilizzata la dichiarazione correttamente resa, cosiccome epurata da fatti non pertinenti e, dunque, protetti da riservatezza, ai fini di un'illegitima sua esclusione.

Da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., 8 giugno 2020, n. 10854 ha chiarito ancora **più analiticamente che l'interpretazione corretta è quella proposta dalla Bonanno**: "16. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

17. In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che **avrebbe in ogni caso impedito** l'instaurazione di



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

*un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. 18. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata”.*

**Nel nostro caso, l'omessa dichiarazione, sia nell'uno (precedente penale) che nell'altro (carico pendente) caso è insussistente e comunque non riguardante alcun requisito impeditivo dell'instaurazione del rapporto di lavoro.**

**A tale categoria appartengono, infatti, solo i dati decisivi, non quelli inconferenti alla valutazione dell'attitudine professionale.**

**E conseguentemente alla clausola del bando che impone di autodichiarare la assenza di condanne penali o di carichi pendenti va data una lettura costituzionalmente orientata, ispirata a necessaria proporzionalità, la quale aborre di includere la più veniale fattispecie di reato o una condanna in primo grado per reato edilizio, riformata in appello per prescrizione intervenuta prima della pubblicazione della procedura e tantomeno di includere i carichi pendenti.**

\*\*\*\*\*

**In considerazione di tutto quanto sopra esposto, sia con riferimento ai**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avvdanielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

**precedenti penali che ai carichi pendenti è evidente che il datore non è stato in grado di motivare minimamente l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria che in difetto di tale incombenza fondamentale non può che rivelarsi manifestamente arbitraria, illegittima e lesiva del diritto al lavoro.**

Infatti, **la valutazione di esclusione non può essere automatica**, dovendo al contrario essere effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, con imprescindibile contestualizzazione degli episodi vagliati ed attenta valutazione delle caratteristiche oggettive del fatto addebitato e della personalità del candidato (anche alla luce della sua evoluzione temporale, cfr. **Cass. civ., Sez. Lav., 11 luglio 2019, n. 18699**, secondo cui: *“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, D.P.R. n. 3/57 o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. n. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, **allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione, possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. D), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”***).

\*\*\*\*\*

**3.- Interpretazione conforme a legge e/o richiesta di disapplicazione e/o annullamento.**





**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

A tutto quanto rilevato ai superiori nn. 1) e 2) del presente ricorso, consegue la manifesta illegittimità della clausola del bando, ove interpretata nel senso che il requisito sull'<assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso> debba essere oggetto di autodichiarazione da parte del candidato sia con riferimento ai precedenti penali sia con riferimento ai carichi pendenti, in maniera automatica, indiscriminata e sistematica, senza alcuna considerazione delle norme di rango legislativo costituzionale e ordinario di senso contrario ed incompatibili con essa, senza nessuna distinzione con riferimento alla pertinenza della fattispecie incriminatrice rispetto alla prestazione lavorativa, oggetto della procedura selettiva, ed ancora senza alcuna motivazione sulle ragioni della esclusione in concreto.

Pertanto, ove Codesto On. Tribunale non ritenesse bastevole lo strumento dell'interpretazione conforme a legge della suddetta clausola, **se ne chiede, ove occorra, la disapplicazione e/o l'annullamento**, sia con riferimento ai carichi pendenti sia con riferimento ai precedenti penali, ai fini del decidere tra le parti in causa, per l'ingiusta compromissione da essa cagionata al diritto all'assunzione ed al lavoro di Bonanno Katia.

\*\*\*\*\*

**RISARCIMENTO DANNI**

La ricorrente, sulla base di quanto sopra, andrebbe sicuramente riammessa in graduatoria, ma, ove Codesto On. Tribunale ritenesse non più sussistenti i presupposti per la reimmissione in graduatoria al fine dello svolgimento della specifica attività lavorativa a cui avrebbe avuto diritto Bonanno Katia, è ovvio che la stessa dovrà essere risarcita per i danni subiti.



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avv.danielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

Tale risarcimento non potrà, pertanto, che fare riferimento alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse potuto svolgere regolarmente l'attività lavorativa, preclusale dall' ingiusta esclusione.

Dovrà pertanto farsi riferimento alla retribuzione base prevista nel CCNL applicato e che si allega (€ 1.168,67 – base parametrale 1/12/2018) ( all. doc. n. 17) moltiplicata per dodici mesi, o per i mesi nei quali tale attività lavorativa sia stata illegittimamente preclusa.

Si chiede, pertanto, in via subordinata che il Tribunale condanni l'amministrazione resistente al pagamento delle superiori somme o comunque nella somma che Codesto On. Tribunale vorrà equitativamente determinare.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI  
COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 150 E  
151 C.P.C.**

Com'è noto, l'art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami.

Ex art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.

Stante la difficoltà per la ricorrente di procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adito e/o il Collegio designato lo ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

graduatoria in posizione antecedente a quella di Bonanno Katia (o comunque utile anche con riferimento ad eventuali scorrimenti della graduatoria del doppio di numeri di posti disponibili, giusta elenco di preselezione del 14 novembre 2019), venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e/o del Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato Regionale e/o di Messina Servizi Bene Comune S.p.A e/o del Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso ed esposto, Bonanno Katia, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che l'On. Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, fissata l'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, Voglia accogliere le seguenti

**DOMANDE**

1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati ed in particolare a coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 760 punti, corrispondente a quello attribuito a Bonanno Katia, compresi coloro che sono stati inseriti oltre la posizione n. 57, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente reclamo; rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: [avvdanielagarufi@puntopec.it](mailto:avvdanielagarufi@puntopec.it)

98122 Messina

destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc**, (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet della Regione Siciliana, nelle articolazioni in narrativa indicate e/o anche, se ritenuto necessario, di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune;

2) In via principale, ritenere, accertare e dichiarare il diritto di Bonanno Katia di prestare servizio quale operatore ecologico secondo la procedura e secondo la tempistica esposta in narrativa;

3) ritenere e dichiarare illegittima l'interpretazione di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del requisito dell'obbligo di autodichiarare l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso», secondo tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione di Bonanno Katia;

4) ove occorra disapplicare e/o annullare o comunque con ogni statuizione ritenere non efficace *inter partes* la suddetta clausola del bando, sia con riferimento alla ricorrenza di qualsivoglia precedente penale sia con riferimento alla ricorrenza di qualsivoglia carico pendente, secondo tutto quanto esposto in narrativa;

5) Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al reinserimento di Bonanno Katia nella graduatoria finale nella quale figura al posto utile n. 57, con un punteggio di 760 ed ai conseguenziali adempimenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per la percezione di tutte le voci retributive o comunque connesse alla prestazione cui la ricorrente ha diritto;



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avv.danielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

4) In via subordinata, ove Codesto On. Tribunale non ritenga più sussistenti i presupposti per la reimmissione in graduatoria al fine dello svolgimento della specifica attività lavorativa a cui avrebbe avuto diritto Bonanno Katia, ritenere e dichiarare Messina Servizi Bene Comune S.p.a. responsabile dell'ingiusta esclusione e, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore di Bonanno Katia, corrispondenti alla retribuzione prevista per lo svolgimento dell'attività lavorativa moltiplicata (€. 1.168,67 – base parametrale 1/12/2018 e secondo tutto quanto previsto da CCNL; **all. doc. n. 19**) per dodici mesi, o per i mesi nei quali tale attività lavorativa sia stata illegittimamente preclusa o comunque nella somma che Codesto On. Tribunale vorrà equitativamente determinare, o, ove occorra, a seguito di espletanda CTU.

5) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa di operatore ecologico di durata annuale ed a percepirne la retribuzione, godendo di tutti i diritti connessi;

6) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di controparte su cui incombe l'onere della prova;

7) Con vittoria di spese e compensi

**Si allega il CCNL servizi ambientali UTITALIA (all. 19) e tutta la documentazione sopracitata e di cui all'indice degli atti**

**Si dichiara che con delibera n. 299/21 del 10.02.2021, che si allega, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina ha ammesso la Signora Bonanno Katia al patrocinio a spese dello Stato.**

**Pertanto, ai fini del contributo unificato si dichiara che nulla è stato versato.**



**Avv. Daniela Garufi**

Via A. Valore,21

Tel- Fax 090711643

Pec: avv.danielagarufi@puntopec.it

98122 Messina

Messina li ....

Avv. Daniela Garufi





## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Daniela Garuffi** (Cod. Fisc.:GRFDNL72S49F158I) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm.ii, in virtù di procura alle liti *ex art. 83 c.p.c.* quale difensore di Bonanno Katia, C.F. BNNKTA87H52F158J, nata a Messina, il 12.06.1987 ed ivi residente in via Seminario estivo n.10 . nel cui interesse si procede alla suddetta notifica

### NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione da me sottoscritta digitalmente( *relata\_Bonanno.pdf*), in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo [avvdanielagaruffi@puntopec.it](mailto:avvdanielagaruffi@puntopec.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), **Ricorso ex art 414 c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c.( unitamente alla procura alla lite(pprocura alle liti bonanno 2021.pdf)**, e decreto di fissazione udienza (*26046763s.pdf*) in copia conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico pendente innanzi al Tribunale di Messina-Sez. lavoro al NRG.1123/2021 a

1) **Messina Servizi bene Comune S.pA** , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina Via Piazza Unione Europea ,

Messina, 19 Luglio 2021

Avv. Daniela Garuffi



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso;

Visto l'art. 415 c.p.c.;

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 24/09/2021, ore 09.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Autorizza la notifica ai docenti controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. di copia del presente decreto e del ricorso nei termini di legge.

Messina, 03/04/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

